

# **Comune di Longare**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2007  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03.04.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sardone dott. Luigi

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Longare, l'accesso alle prestazioni economiche erogate a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.

### **Art. 2 – Finalità**

Il servizio di Assistenza Economica è finalizzato a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati che tendono al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Longare in disagiate condizioni economiche che non consentano loro la sussistenza ed il raggiungimento del Minimo Vitale, così come definito al successivo art. 10, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente.

Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovviste dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- evitare rischi di istituzionalizzazione.

### **Art. 3 – Destinatari**

Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale.

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (come ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica, ecc.).

### **Art. 4 - Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica**

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere:

- continuativi;
- straordinari;
- indifferibili e urgenti.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale;
- b) gestione di una cifra di denaro da parte dell'Economo comunale e suoi delegati (Assistenti sociali) per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- c) mediante corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati con l'Amministrazione Comunale;
- d) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua e gas);
- e) prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini residenti senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, in quanto indigenti, ai sensi delle norme del presente regolamento.

### **Art. 5 - Intervento continuativo**

Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza **ovvero al raggiungimento del minimo vitale**, o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare, o in caso di presenza di minori.

### **Art. 6 - Intervento straordinario**

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il beneficio erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il limite annuo massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona è fissato in € 250,00. Per nuclei familiari di più persone, detto limite è fissato in € 250,00 per ogni componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 1.000,00.

### **Art. 7 - Intervento indifferibile e urgente**

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

### **Art. 8 - Requisiti e condizioni**

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- si trovino in uno stato di particolare bisogno economico e/o sociale;
- siano residenti nel Comune di Longare, salvo che per gli interventi indifferibili e urgenti;
- non abbiano parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente, salvo che per la concessione dei benefici economici indicati al successivo art. 16 per i quali non si fa riferimento in sede istruttoria all'esistenza di parenti chiamati solidalmente all'intervento.

### **Art. 9 – Accesso agli interventi**

La domanda per accedere agli interventi in parola va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, al Servizio Sociale del Comune, il quale fornisce, attraverso i propri assistenti sociali ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre. Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del suo nucleo familiare, indicando specificamente gli introiti percepiti da ciascun componente ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data della richiesta.

L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza ed il recupero dei benefici indebitamente percepiti.

Ai fini di computarla nella determinazione del minimo vitale di cui al successivo art. 10, potrà essere allegata all'istanza copia della ricevuta di pagamento dell'affitto dell'abitazione, assieme a copia del contratto di locazione debitamente registrato.

E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare (bollette di utenze domestiche, spese mediche, certificazioni di invalidità, ecc.).

### **Art. 10 – Criteri di determinazione del minimo vitale**

Viene individuato, quale parametro di riferimento per gli interventi di cui al presente regolamento, il criterio del c.d. “minimo vitale”, determinato sulla base del trattamento mensile minimo INPS/VO al 1° gennaio di ciascun anno. Tale importo viene così riparametrato in funzione della composizione del nucleo familiare:

- nuclei familiari con 1 componente =  $INPS/VO \times 1,00$
- nuclei familiari con 2 componenti =  $INPS/VO \times 1,57$
- nuclei familiari con 3 componenti =  $INPS/VO \times 2,04$
- nuclei familiari con 4 componenti =  $INPS/VO \times 2,46$
- nuclei familiari con 5 componenti =  $INPS/VO \times 2,85$
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

All'importo, così definito, viene sommato il canone di locazione dell'ultimo mese, al netto delle eventuali spese condominiali, così come documentato da idonea ricevuta e comunque in misura non superiore a quanto indicato nel contratto di locazione registrato, oltre agli adeguamenti ISTAT.

Vengono altresì sommate all'importo del minimo vitale le spese di particolare onerosità che il nucleo familiare non può esimersi dal sostenere e che sono strettamente legate alla salute o al soddisfacimento dei bisogni primari.

### **Art. 11 -Parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente**

L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

I nuclei familiari, così come definiti ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle e dei nipoti di assistiti indigenti, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini per far loro concorrere il raggiungimento del Minimo Vitale così come determinato dall'Amministrazione Comunale.

E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo solidale e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Il Comune, titolare delle funzioni socio-assistenziali, ha il compito di informare gli interessati in ordine a tale obbligo solidale di intervento. Spetta al Comune effettuare altresì le valutazioni socioeconomiche dei nuclei familiari come identificati ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente chiamati ad intervenire in favore degli assistiti indigenti.

Sulla base delle valutazioni socio-economiche il Comune determina la misura dell'intervento economico dei nuclei familiari come sopra individuati. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni il Comune ha la facoltà di determinare un nucleo familiare estratto nell'ambito di quello identificato ai sensi delle vigenti normative in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, al fine di meglio rappresentare l'obbligo ad intervenire in favore degli assistiti.

La presente disciplina non interferisce in alcun modo con quella civilistica per obblighi alimentari di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile, nel senso che le eventuali e diverse determinazioni

giudiziali dell'obbligo in materia verranno assunte dal Comune per la effettuazione della valutazione socio-economica dei nuclei familiari chiamati in soccorso degli assistiti indigenti.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato solidalmente al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, riparametrato secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui al precedente articolo 10.

Qualora il parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso

nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte il valore del Minimo Vitale come determinato dall'Amministrazione Comunale.

Il parente chiamato ad intervenire solidalmente soccorre l'assistito per consentirgli il raggiungimento del Minimo Vitale dell'assistito con un contributo mensile pari alla differenza tra l'ammontare del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare - così come sopra determinato - e il valore di 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

Qualora esista più di un parente chiamato solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente, la contribuzione sarà dovuta secondo il seguente ordine: a) figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, b) genitori, c) fratelli e sorelle; d) nipoti, sempre nella misura indicata al comma precedente. Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'intervento viene posto in tutto o in parte a carico delle persone seguenti nell'ordine sopraindividuato.

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente nella stessa posizione sopra individuata, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma sette del presente articolo. L'Amministrazione Comunale contribuirà a favore dell'indigente per differenza da quanto prestato dai parenti chiamati ad intervenire solidalmente, fino alla concorrenza del Minimo Vitale, così come specificato all'articolo 10.

#### **Art. 12 - Nucleo familiare di riferimento**

Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici del presente regolamento è quello definito dalle norme di cui ai dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

#### **Art. 13 – Criteri per la determinazione dei redditi**

Per redditi familiari si intendono tutte le entrate percepite nel periodo precedente alla presentazione della domanda da ciascun componente del nucleo, a prescindere dalla loro natura e dalla loro rilevanza ai fini IRPEF, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie per legge.

Vanno conteggiate nei redditi familiari anche eventuali rendite patrimoniali (ad esclusione della rendita catastale riferita all'abitazione principale), ancorché figurative, come pure ogni introito fisso o variabile percepito.

Non vengono considerate a detrazione dei redditi mensili eventuali trattenute riferite ad anticipazioni o a cessioni di quote degli emolumenti dovuti, se non prescritti da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o attinenti ad obbligazioni alimentari (ad es. mantenimento del coniuge separato e dei figli) omologate dal Tribunale.

#### **Art. 14 – Istruttoria.**

L'assistente sociale competente recepisce la pratica, prende in carico il caso, effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, valutando professionalmente la situazione socio-economica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica ovvero l'eventuale diniego.

La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato deve indicare:

- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione degli interventi;

- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma mensile e modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Alla scadenza del termine indicato, l'assistente sociale presenta – con il persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo – un'ulteriore proposta aggiornata.

#### **Art. 15 - Procedimento per l'erogazione delle prestazioni continuative e straordinarie**

L'Assistente Sociale responsabile che ha istruito la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento concernente la misura della prestazione da erogare che nel limite massimo è limitata alla misura del Minimo Vitale come determinato al precedente articolo 10.

Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti chiamati solidalmente ad intervenire in soccorso dell'assistito. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati sostanzialmente dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio sociale formula una richiesta di parere da sottoporre alla Giunta Municipale.

#### **Art. 16 - Procedimento per l'erogazione delle prestazioni indifferibili e urgenti**

Per accedere all'intervento assistenziale indifferibile e urgente gli interessati presentano domanda al Servizio Sociale comunale oppure sono a questo segnalati da terzi. In questo secondo caso il Servizio Sociale procede d'ufficio.

L'Assistente sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì che in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente.

Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'erogazione della prestazione una tantum su Proposta predisposta dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Giunta Municipale.

#### **Art. 17 – Motivi di esclusione**

Costituiscono motivi di esclusione dal contributo di integrazione al minimo vitale:

- a) reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- b) Incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- c) Mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- d) mancata collaborazione nell'attuazione del progetto individuale e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.);
- e) Mancata attivazione nel reperimento di risorse nell'ambito familiare anche allargato.

#### **Art. 18 – Contributi straordinari**

Oltre agli interventi sopra descritti, è prevista la possibilità di erogare, anche in deroga al criterio del minimo vitale, contributi economici di carattere straordinario, quando ricorrano situazioni

impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

Rientrano, tra gli altri, in tale classe i seguenti casi:

- consistenti spese mediche non coperte dal SSN;
- situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;
- ricoveri temporanei in strutture socio-sanitarie;
- ecc.

#### **Art. 19 – Buoni alimentari.**

Il Servizio Sociale, valutatane l'opportunità nell'ambito della finalizzazione dell'intervento, può sostituire in tutto o in parte l'erogazione monetaria con buoni per l'acquisto di generi alimentari. A tale scopo stipula apposite convenzioni con supermercati e negozi alimentari presenti nel Comune di Longare in cui possono anche essere previste delle restrizioni sulla vendita di alcolici.

#### **Art. 20 – Funzioni di indirizzo**

L'Assessore con delega agli Interventi Sociali verifica l'andamento generale del servizio di assistenza economica, propone alla Giunta l'adozione di indirizzi, linee guida e di eventuali misure straordinarie o sperimentali per contrastare fenomeni insorgenti e nuove povertà.

#### **Art. 21 - Recupero e rivalse**

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dell'Ufficio Segreteria dei servizi sociali, che provvederà a trasmetterla al legale incaricato dall'ente.

#### **Art. 22 - Interruzione dell'intervento assistenziale**

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso ad assistiti indigenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

#### **Art. 23 - Norma transitoria. Decorrenza delle norme regolamentari.**

Le norme del presente regolamento trovano applicazione a partire dalla data di esecutività della delibera.

#### **Art. 24 – Abrogazioni**

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone e a enti pubblici e privati", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 98 del 21/12/1990 modificato con deliberazione n. 16 del 15/03/1991.